



# I Registri Regionali alla luce della nuova normativa su Registri e sistemi di Sorveglianza

Osservatorio Malattia Renale C  
REGIO PIEMO  
Regis

RSN  
Registro Siciliano di Nefrologia, Dialisi e Trapianto

ReDiT  
Calabrian Registry of Dialysis and Transplantation  
REGISTRO CALABRESE DI Dialisi e Trapianto

Regione Veneta  
Registro di dialisi e trapianto

Report Anno 2015

1 Serie speciale: Carte costituzionali (pubblicata il mercoledì)  
2 Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)  
3 Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)  
4 Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)  
5 Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato, il domenica e il martedì)

Decreto Legge, **18/10/2012** n° 179 (DECRETO CRESCITA 2.0)

Art. 12 **Commi 10-14.**

**10. sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie.....**

**11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni**

**13. Con regolamento...su proposta del Ministero della Salute, acquisito il parere del Garante per la Protezione dei dati personali, e previa intesa in sede di conferenza stato regioni ... sono individuati i soggetti che possono avere accesso ai registri ..i dati che possono conoscere nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati**

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 maggio 2017

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 3 marzo 2017.

**Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di  
mortalità, di tumori e di altre patologie.**

	Denominazione	Ente di livello nazionale presso il quale è istituito	Ente di livello regionale presso il quale è istituito
A2.1	Registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo (dialisi)	Centro Nazionale Trapianti	Centro di riferimento regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 3 marzo 2017.

Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di  
mortalità, di tumori e di altre patologie.

Art. 1

3. I sistemi di sorveglianza e i registri, di cui all'allegato A sono articolati in un livello regionale, che tratta i dati provenienti dagli organismi sanitari e dai servizi socio sanitari operanti nel proprio territorio, e in un livello nazionale, che tratta i dati provenienti dal livello regionale.

Art. 3

2. La regione individua, con apposito atto, per ciascun sistema di sorveglianza e registro di cui all'allegato A, il centro di riferimento regionale che garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica del predetto sistema di sorveglianza o registro ed è il titolare del trattamento dei dati contenuti in ciascuno di essi. Ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento regionali, la regione tiene conto, ove istituiti, degli organismi già operanti nel proprio territorio.

7. I dati dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al comma 1 sono messi a disposizione della regione dal centro di riferimento regionale per finalità di ricerca, di cura e di governo, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge. La regione è titolare del trattamento dei dati personali ai

8. I centri di riferimento regionali, di cui al comma 2, trattano i dati personali e sensibili contenuti nei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al comma 1 indispensabili per le finalità di cura e di ricerca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 3 marzo 2017.

Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di  
mortalità, di tumori e di altre patologie.

Art. 3

5. Gli enti di livello nazionale di cui all'allegato A, diversi dal Ministero della salute, trattano i dati personali e sensibili contenuti nei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al comma 1 indispensabili per le finalità di prevenzione e ricerca e sono responsabili della tenuta delle relative basi dati nazionali e titolari del trattamento dei dati in esse contenuti.

Art. 5

9. I centri di riferimento regionali, per le finalità di cura e ricerca, possono comunicarsi reciprocamente i dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti nei rispettivi sistemi di sorveglianza e nei registri, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi degli articoli 20 e 22 del Codice *privacy* e previa stipula di apposita convenzione che definisca le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi, indicando idonee misure di sicurezza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 3 marzo 2017.

Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di  
mortalità, di tumori e di altre patologie.

Art. 6

1. Con il regolamento di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono individuati i soggetti che possono aver accesso ai sistemi di sorveglianza e ai registri, i dati che possono conoscere e le relative operazioni, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, le regioni e le province autonome



Approvato il nuovo regolamento per il Registro Veneto Dialisi e Trapianti



**2 maggio 2017** - Voto unanime del Consiglio regionale del Veneto per la proposta di regolamento regionale d'iniziativa della Giunta regionale relativa alle "Norme per il funzionamento del Registro

Veneto Dialisi e Trapianti, istituite con legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11". La proposta